

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014
23/2014/R/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PER LE MODALITÀ
DI DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA PER IL GAS
NATURALE A PARTIRE DALL'ANNO TERMICO 2014-2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 gennaio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi”*;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che *“per i soli clienti domestici”*, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- a valle di un apposito processo di consultazione, la deliberazione 196/2013//R/gas ha modificato il TIVG, rivedendo le modalità di definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela, prevedendo, tra l'altro, che ai clienti finali siano applicate:
 - la componente C_{MEM} a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
 - la componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio;
- più specificatamente, in relazione alla componente C_{MEM} l'articolo 6, del TIVG attualmente prevede che, con successivo provvedimento, l'Autorità regoli le modalità per la sua determinazione assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11 e che nelle more dell'adozione del citato provvedimento, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque almeno per l'anno termico 2013-2014, detta componente sia determinata con riferimento alle quotazioni dei prodotti trimestrali dell'*hub* TTF;
- in merito alla componente CCR il TIVG ne definisce i valori applicati nell'anno termico 2013-2014 e prevede, all'articolo 6bis, che entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità definisca i valori della componente applicati nel successivo anno termico.

RITENUTO NECESSARIO:

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della definizione delle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale a partire dall'anno termico 2014-2015

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della definizione delle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale a partire dall'anno termico 2014-2015;
2. di stabilire che, nell'ambito del procedimento, qualora sia ritenuto opportuno, possano essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1, anche per il tramite della pubblicazione di documenti di consultazione e l'acquisizione dagli operatori di dati ed informazioni ritenuti utili;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro:
 - i. il 31 marzo 2014 per gli aspetti relativi alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela a partire dall'1 ottobre 2014;
 - ii. il 31 dicembre 2014 per gli aspetti relativi alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per gli anni termici successivi;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni